



ASSOCIAZIONE
EQUILIBRIO & R.C. srl

Organismo di Mediazione

Iscritto al n. 971 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia (PDG del 27/11/2012)

Tabella delle indennità del servizio di mediazione e criteri di determinazione per le mediazioni depositate dal 15 novembre 2023 Ai sensi dell'art. 28 e 31, comma a "tabella A" del DM 150/2023

NUOVO PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE EFFETTIVO

A norma dell'art. 8 del D.lgs 28/10 - come riformato dall'art 7 D.lgs. n.149/22 - all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'Organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda, salvo diversa concorde indicazione delle parti. Al primo incontro, il mediatore espone la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, e si adopera affinché le parti raggiungano un accordo di conciliazione.

Le parti e gli avvocati che le assistono cooperano in buona fede e lealmente al fine di realizzare un **effettivo confronto sulle questioni controverse**.

Il primo incontro, della durata massima di due ore, si svolge nella stessa giornata e non può essere proseguito in date successive. Qualora la riunione si protragga oltre le due ore indicate, sarà considerata come incontro successivo al primo con la conseguente applicazione delle tariffe di cui alla tabella "D".

INDENNITA' E SPESE PER IL PRIMO INCONTRO:

Per il primo incontro, a norma dell'art 17 dello stesso D.lgs. n.28/10 – come riformato dall'art 7 D.lgs. n.149/22 - e in applicazione dell'art 28 D.M. 150/23 sono dovute all'Organismo:

- Le **spese vive** (diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'articolo 16, comma 4).
- Le **spese di avvio** del procedimento, ai sensi del comma 4 del l'art 28 del DM 150/23
- Le **spese di mediazione**, ai sensi del comma 5 dell'art. 28 del DM 150/23.

Le spese di avvio e le spese di mediazione sono dovute in base ai seguenti importi:

TIPOLOGIA DI MEDIAZIONE	Mediazione obbligatoria (art. 5 comma 1 e art. 5 quater D. Lgs. 28/10) Importi già ridotti di un quinto ai sensi art.28 comma 8			Mediazione volontaria e mediazione con clausola contrattuale (art. 5 sexies D. Lgs. 28/10)		
	B) Spese di avvio (art. 28 comma 4 D.M 150/23)	C) Spese di mediazione (art. 28, comma 5 D.M. 150/23)	TOTALE:	B) Spese di avvio (art.28 comma 4 D.M 150/23)	C) Spese di mediazione (art. 28, comma 5 D.M. 150/23)	TOTALE:
per le liti di valore sino a € 1.000,00 e per le cause di valore indeterminabile basso	€ 32,00 + IVA	€ 48,00 + IVA	€ 80,00 + IVA (€ 97,60)	€ 40,00 + IVA	€ 60,00 + IVA	€ 100,00 + IVA (€ 122,00)
per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00 e per le cause di valore indeterminabile medio	€ 60,00 + IVA	€ 96,00 + IVA	€ 156,00 + IVA (€ 190,32)	€ 75,00 + IVA	€ 120,00 + IVA	€ 195,00 + IVA (€ 237,90)
per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato per le spese di avvio. Per le cause di valore indeterminabile alto per quanto riguarda le spese di mediazione.	€ 88,00 + IVA	€ 136,00 + IVA	€ 224,00 + IVA (€273,28)	€ 110,00 + IVA	€ 170,00 + IVA	€ 280,00 + IVA (€ 341,60)



ASSOCIAZIONE
EQUILIBRIO & R.C. srl

Le spese vive, le spese d'avvio e le spese di mediazione dovute per il primo incontro, **devono essere versate da ognuna delle parti istanti** (intese come centri d'interesse) alla **presentazione della domanda di mediazione e da ognuna delle parti chiamate** (intese come centri d'interesse) **al momento dell'adesione** (art. 34, comma 1 DM 150/23).

PRIMO INCONTRO CONCLUSO SENZA ACCORDO

Quando la mediazione si conclude senza accordo al primo incontro e il procedimento non prosegue con incontri successivi al primo, le parti non sono tenute a corrispondere importi ulteriori.

PRIMO INCONTRO CONCLUSO CON ACCORDO

Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione, ognuna delle parti è tenuta a corrispondere le **ulteriori spese di mediazione**, indicate nella tabella allegata **D** (gli importi sono già detratti delle spese di mediazione inizialmente versate relative alla tabella **C**). La somma degli importi di queste due tabelle deve essere maggiorata del 10%. (articolo 30, comma 1 del DM 150/23).

INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO

Quando la mediazione prosegue con incontri successivi al primo, ogni parte, intesa come centro d'interesse, è tenuta al pagamento delle ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la tabella allegata **D**, (gli importi sono già detratti delle spese di mediazione inizialmente versate relative alla tabella **C**).

Quando il valore della controversia è indeterminabile, si applica lo scaglione da euro 50.000,00 a euro 150.000,00. Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00 si applica un coefficiente dello 0,2%.

ACCORDO AVVENUTO IN INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO

In caso di conciliazione avvenuta in un qualsiasi incontro successivo al primo, ogni parte dovrà corrispondere inoltre, una maggiorazione del venticinque per cento, calcolato sulle spese di mediazione determinate ai sensi della tabella "**C + D**".

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA COME CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA'

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/10 oppure quando la mediazione è stata demandata dal giudice, l'indennità di mediazione, determinata ai sensi del DM 150/23, art. 28, comma 5 e art. 31 comma 1, è ridotta di un quinto.

SOLIDARIETA' E CENTRI DI INTERESSE

Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo (art. 34 comma 3 DM 150/23).

Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il responsabile dell'organismo li considera come una parte unica. (art. 34 comma 4 DM 150/23).

L'Organismo adotta la tabella degli organismi pubblici, ai sensi dell'art. 31 e 32 del DM 150/23. Le spese di mediazione, quindi, non derogano gli importi minimi fissati nella tabella "D" allegata.

Ai sensi dell'art. 29 DM 150/23:

1. "la domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di procedura civile. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
2. L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore e si applica il comma 1.
3. Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni previste dal comma 1, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dal comma 1, il valore della lite è determinato dall'organismo con atto comunicato alle parti.



ASSOCIAZIONE
EQUILIBRIO & R.C. srl

4. Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal responsabile dell'organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

5. Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il responsabile dell'organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile.

Gli importi massimi previsti dalla tabella adottata dall'Organismo per le spese di mediazione saranno maggiorati del venti per cento, in ragione della complessità delle questioni oggetto della procedura, valutabile dalla richiesta congiunta al mediatore della formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 28/10 (art 32, comma 2 D. Lgs 28/10)

VANTAGGI FISCALI

Ai sensi dell'art 17 D.lgs. 28/2010, tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Al sensi dell'art. 20 del D. Lgs 20/10 alle parti è riconosciuto, **quando è raggiunto l'accordo** di conciliazione, un **credito d'imposta** commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4 del DM 28/10, fino a concorrenza di **euro seicento**. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1 D. Lgs 28/10, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un **credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione**, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di **euro seicento**. I crediti d'imposta previsti nel paragrafo precedente sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche.

Un credito d'imposta fino a euro cinquecentodiciotto commisurato al contributo unificato versato dal parte del giudizio estinto a seguito della conclusione dell'accordo di conciliazione.

In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.

Il D. Lgs 28/10 riconosce un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinque centodiciotto.

Tabella "D" spese di mediazione (al netto delle spese di mediazione già corrisposte per il primo incontro)

L'Organismo di Mediazione dell'Associazione Equilibrio & R.C. srl dichiara di adottare la tabella degli organismi pubblici, di cui all'Art. 31 DM 150/23.

VALORE DELLA LITE	Mediazione obbligatoria (art. 5 comma 1 e art. 5 quater D. Lgs. 28/10), già ridotte di un quinto		Mediazione volontaria e mediazione con clausola contrattuale (art. 5 sexies D. Lgs. 28/10)	
	Minimi (IVA esclusa)	Minimi (IVA inclusa)	Minimi	massimi
Fino a euro 1.000,00	€ 16,00	€ 19,52	€ 20,00	€ 24,40
Da euro 1.001,00 a euro 5.000,00	€ 32,00	€ 39,04	€ 40,00	€ 48,80
Da euro 5.001 a euro 10.000	€ 136,00	€ 165,92	170,00	€ 207,50

Associazione Equilibrio & Risoluzione dei Conflitti S.r.l.
Sede Legale: Via Bellini 70/2 – 41121 Modena (MO) - Italia - tel. 051 514684
risoluzioneconflittisrl@legalmail.it - www.aequilibriosrl.it



ASSOCIAZIONE
EQUILIBRIO & R.C. srl

Da euro 10.001 a euro 25.000	€ 256,00	€ 312,32	€ 320,00	€ 390,40
Da euro 25.001 a euro 50.000	€ 480,00	€ 585,60	€ 600,00	€ 732,00
Da euro 50.001 a euro 150.000	€ 824,00	€ 1.005,28	€ 1.030,00	€ 1.256,60
Da euro 150.001 a euro 250.000	€ 1.064,00	€ 1.298,08	€ 1.330,00	€ 1.622,60
Da euro 250.001 a euro 500.000	€ 1.864,00	€ 2.274,08	€ 2.330,00	€ 2.842,60
Da euro 500.001 a euro 1.500.000	€ 2.984,00	€ 3.640,48	€ 3.730,00	€ 4.550,60
Da euro 1.500.001 a euro 2.500.000	€ 3.544,00	€ 4.323,68	€ 4.430,00	€ 5.404,60
Da euro 2.500.001 a euro 5.500.000	€ 5.064,00	€ 6.178,08	€ 6.330,00	€ 7.722,60
Valori superiori a 5.000.001	+0,2 % 8.000	+0,2% + IVA	+0,2 % + IVA	+ 0,2% + IVA

ESEMPIO PRATICO:

CONTROVERSIA DEL VALORE DI EURO 60.000,00 mediazione obbligatoria, due parti

La parte istante deve, al momento del deposito della domanda, versare i seguenti importi:

-spese vive (ad esempio Euro 15,00 per ogni raccomandata A.R.) + IVA (Euro **18,30**)

-spese di avvio Euro 88,00 + IVA (Euro **107,36**)

-spese di mediazione Euro 136,00 + IVA (Euro **165,92**)

Totale: Euro 18,30+ Euro 107,36+ Euro 165,92: **Euro 291,58 Iva inclusa**

La parte istante corrisponderà al momento del deposito dell'istanza Euro 291,58 Iva inclusa

La parte chiamata corrisponderà al momento dell'adesione, l'importo di 273,28 (le spese di avvio+ le spese di mediazione).

Prima ipotesi

Il primo incontro si conclude senza accordo. Le parti non devono corrispondere nessun altro importo.

Seconda ipotesi

Il primo incontro si conclude con un accordo: ognuna delle parti dovrà corrispondere l'importo della tabella "D" (euro 824 + IVA: euro **1.005,28** + il 10 % di 960 euro (136 + 824) = euro 96 + IVA = euro **117,12** = TOTALE: Euro 1.122,40

Terza ipotesi:

Le parti concordano di fissare un incontro successivo al primo: ognuna delle parti dovrà corrispondere l'importo della tabella "D" euro 824 + IVA = 1.005,28

Se la mediazione si conclude senza accordo non dovranno versare altri importi, tranne quelli già pagati come descritto al paragrafo precedente.

Se la mediazione si conclude con un accordo. Le parti dovranno corrispondere, oltre a **1.005,28** il 25 % del valore di 960 euro (136 + 824) = euro 240 + IVA = euro **292,80** = TOTALE: Euro 1.298,08



ASSOCIAZIONE
EQUILIBRIO & R.C. srl

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

tramite:

- a. Bonifico intestato a: Associazione Equilibrio & Risoluzione Conflitti srl
codice **IBAN IT57G03268 36670 052657038690**
- b. Contanti o assegno presso l'ufficio dell'Associazione Equilibrio